



Coord. Nazionale
Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot. n. 623

li 18.06.2003

All.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali**

e, p.c.

**pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria**

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
e della Formazione**

Oggetto: Lettera circolare relativa al compenso del lavoro straordinario da corrispondere al personale del Corpo di polizia penitenziaria nell'anno 2003.

Con riferimento alla nota n. 0247376-2003 del 10 giugno 2003 di codesto Ufficio concernente quanto in oggetto si rappresenta, preliminarmente, **che questo Coordinamento ritiene necessaria e richiede formalmente la convocazione delle Organizzazioni Sindacali per procedere ad un confronto in ordine ai criteri di ripartizione del monte ore per lavoro straordinario per l'anno 2003**, analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti.

A tal proposito si precisa sin d'ora che la ripartizione dovrà tenere conto di eventuali carenze organiche, prevedendo un incremento in percentuale a favore di quelle regioni che presentano carenze.

Nel corso di tale confronto, dunque, si potrà anche approfondire l'esame di alcuni aspetti della bozza di lettera circolare indicata in oggetto, in ordine alla quale, comunque, pure al fine di favorire la discussione, si producono le seguenti osservazioni e proposte:

- All'inizio del paragrafo 2, si richiede che dopo *"Le prestazioni di lavoro straordinario, disciplinate dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sottoscritto il 31 luglio 2000, devono essere richieste con formale e motivato provvedimento"* venga aggiunto **"da notificare agli interessati"**.
- Al paragrafo 2, si richiede che venga puntualizzato che anche presso gli istituti penitenziari il ricorso al lavoro straordinario deve essere preceduto dai previsti confronti con le OO.SS.
- Sempre al paragrafo 2, la previsione per la quale *"... eventuali giorni di riposo compensativo, fruiti nella sede di missione, interrompono la missione alla stregua del congedo ordinario... .."* appare illegittima.

Per servizi continuativi di missione l'indennità di trasferta è corrisposta in misura giornaliera. Di conseguenza, è evidente che la fruizione di riposi compensativi per l'espletamento di lavoro straordinario in assenza del quale il servizio di missione si protrarrebbe non può e non deve interromperne il periodo.

Si richiede pertanto la cancellazione della previsione in questione.

- Al personale del Corpo di polizia penitenziaria distaccato a prestare servizio presso Uffici Giudiziari non dovrebbero essere richieste prestazioni lavorative straordinarie alla stregua di quello non impiegato in compiti istituzionali.
Si richiede pertanto che la previsione contenuta al punto 2) del paragrafo 3 venga sostituita con una prescrizione dai contenuti rispondenti al principio sopra enunciato.
- Al punto 5) del paragrafo 4, si richiede che dopo "*per il personale impegnato nella frequenza di corsi di formazione o di aggiornamento, a tempo pieno, l'orario di servizio è giornaliero è quello stabilito, per lo svolgimento dell'attività didattica e/o addestrativa, dalla direzione dell'istituto d'istruzione presso cui ha sede il corso*" venga specificato "**nel rispetto dell'orario settimanale stabilito dall'art. 16 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164**".
- Al punto 2°) del paragrafo 4, tenuto conto che nelle tabelle di assegnazione dei fondi ai singoli provveditorati non si evince alcuna distinzione, si richiede che il budget destinato al personale impiegato dal G.O.M. venga distinto rispetto all'assegnazione generale.
- Al punto 6°) del paragrafo 4, si richiede che venga specificato espressamente **che al personale che, formalmente autorizzato, svolge l'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, quando viene impiegato in servizio in attività istituzionali connesse al mantenimento o al ripristino dell'ordine e della sicurezza dell'istituto nel giorno libero, deve essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario, salvo spontanee richieste di riposo compensativo ai sensi dall'art. 7 dell'A.N.Q. del 31 luglio 2000.**

Con l'occasione, si sollecitano inoltre specifici interventi risolutivi in alcune realtà locali, tipo il PRAP di Catanzaro (nota di questo Coordinamento n. 529 del 21 maggio 2003) e la Casa di Reclusione di Rossano (nota del Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Calabria n. 100/03 del 19 maggio 2003), dove con decreto del dirigente generale, ordine di servizio o qualsiasi altro atto regolamentare sono state impartite disposizioni in palese contrasto sia con l'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria del 31 luglio 2000, sia con la lettera circolare di prossima emanazione (identica, peraltro, a quella precedentemente vigente negli aspetti pertinenti).

Nell'attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.


**Il Segretario Generale
Massimo Tesei**